



# Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> Classificazione > secondo l'origine

#### Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera

b-ter (richiama alla definizione già data)

#### NATURA E COMPOSIZIONE -> allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e compo rifiuti domestici (..) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

#### ATTIVITA' -> allegato L-quinquies D.las. 152/2006

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.
- Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

# Comma 3 - Sono rifiuti speciali

#### i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (urbani);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (urbani); i) i veicoli fuori uso.







# Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani


- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
  - 3. <u>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</u>
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. <u>i rifiuti della manutenzione del verde pubblico</u>, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i <u>rifiuti risultanti</u> dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine









- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
- 2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
- 5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante. (55.1)
- 8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito. (64)
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

- 16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

# 20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
- 23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
- 27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
- 28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
- 29. Discoteche, night club. (93.29.10)

**eco**camere



# RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

la definizione **di rifiuti urbani** di cui alla lettera b-ter) rileva **ai fini degli obiettivi** di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative **norme di calcolo** e non **pregiudica la ripartizione delle responsabilità** in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-quinquies

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-sexies

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

La definizione di rifiuti urbani NON DIPENDE dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.





# RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art.198, del comma 2-bis)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022)

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, <u>l'utenza non domestica deve comunicare al Comune</u> (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti entro il termine del **31** maggio di ogni anno.

**eco**camere



# RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



#### Cosa cambia?

La norma prevede una equiparazione ex lege agli urbani di rifiuti generati da altre fonti, purché:

- si tratti di rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater;
- prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies.

L'allegato L-quinquies termina con una disposizione di chiusura che lascia aperto l'elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell' allegato.

Non è previsto alcun limite quantitativo per i rifiuti simili, a differenza di quanto fosse normalmente previsto per i rifiuti assimilati agli urbani.

**eco**camere



# Trasporto -> Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, titolata "Applicazione art. 183, c. 1, lettera b-ter), D.lgs. 152/06"

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

**Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021,** modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 c. 2 bis D.lgs. 152/06 e D.lgs. 116/2020.

I soggetti iscritti nella categoria 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006). I soggetti iscritti nella categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).

In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera <mark>andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali</mark>. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all'allegato L-quater.



# Chiarimenti: Nota del MiTE del 14 maggio 2021





In linea con quanto stabilito dalla Direttiva Rifiuti 2018/851 (nel considerando 10), si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani, che comprende anche i **rifiuti c.d. "simili**" (cioè quei rifiuti prodotti dalle attività economiche dell'allegato L-quinquies e riportati nell'allegato L-quater, che sono merceologicamente simili ai rifiuti domestici) è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo.

Pertanto, tale definizione ha una finalità statistica per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo.

(..) In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico...

Al tal proposito è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani.. debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

La definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni e tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti simili possono avvalersi del servizio fornito da operatori privati come previsto dall'art. 198 del D.lgs. 152/06.





# **Chiarimenti MITE**

Locali ove si producono rifiuti "urbani" con riferimento alle diverse categorie di utenza, si chiarisce che:

- 1. Attività industriali rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c)
- "le superfici dove avviene la lavorazione industriale <mark>sono escluse</mark> dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649 e il comma 10 dell'art. 238 prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
- 2. Attività artigianali rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d). Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett
- 3. **Attività agricole, agroindustriali e della pesca** rifiuti esclusi dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.

I Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico, senza alcun limite quantitativo.





# Scelta pubblico/privato – Parere 5 agosto 2022 dell' Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM)

L'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato ha bocciato l'interpretazione dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 fornita da un'amministrazione comunale, secondo la quale le utenze non domestiche potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi tutti i rifiuti simili agli urbani dalle stesse prodotti.

Secondo l'Autorità:

- 1) l'esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti scoraggerebbe il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico, perché le utenze non domestiche sarebbero di fatto costrette ad aderire al servizio pubblico così assicurando al gestore di quest'ultimo una "ingiustificata estensione della propria privativa" tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto.
- 2) lesione della ratio "proconcorrenziale" della riforma che, come confermato dalla **Nota Mite 37259/2021**, da un lato intende introdurre **maggiore certezza** in ordine alle tipologie di rifiuti "simili" agli urbani, dall'altro **ampliare lo spettro** delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della **Tari**.







### Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.



Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto ....

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

siano state adottate sulla base di una esplicita previsione di legge statale,

abbiano assunto una forza formale alla stessa legge

✓ Sono nate da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)

1/2

Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

# Entrambi allineati:

- alla Decisione 2014/955/Ue ed
- al <u>Regolamento (Ue) 1357/2014</u>.

1/2

Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti





# LINEE GUIDA SNPA: cosa contengono

- ✓ CAPITOLO 1 -> introduzione normativa
- ✓ CAPITOLO 2 -> approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
- ✓ CAPITOLO 3 -> elenco dei rifiuti ed alcuni esempi di classificazione per tipologia
- ✓ CAPITOLO 4 -> criteri per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo
- ✓ APPENDICI → riepilogo: caratteristiche codici di classi e categorie di pericoli attinenti alla classificazione dei rifiuti, classificazione Seveso III

*ece*camere





**ORIGINE** 

PERICOLOSITA'

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

# Struttura codici rifiuti:

XX CAPITOLO , I livello YY SUB CAPITOLO , II livello ZZ RIFIUTO , III livello

# Attribuzione codici rifiuti –



ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)

L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

# II PRODUTTORE deve:

u identificare la fonte che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).

Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

• *ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica* e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021



# Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



#### Inoltre

- □ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13, 14, 15
- □ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo 16
- □ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei EER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021



# Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Si parla di una procedura, vale a dire una relazione tecnica, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- > individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]







"CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal verbale di campionamento, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

 Data di rilascio del documento
 Data di campione Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- Identificazione del committente
- Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio
- Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto Descrizione merceologica tipica
- Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione) Identificazione univoca del campione
  Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
- 10. Caratteristiche chimico fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)

- 11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
  12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad essemipio, alla classificazione armonizzata per categoria)
  13. Trasformazione del risultato in mglkg in % pi
  14. Classificazione CI- per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
  15. Espilicatre le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attriburire o a non attribuirie (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento al test report specifico)
  16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)
  17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il razionale, il codice EER attributto e le eventuali caratteristiche di pericolo attribute
  18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione





# · Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il *campionamento* ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il campionamento venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il Comitato europeo di normazione (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A livello nazionale la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3. 15310-4 15310-5.

E' necessario acquisire una serie di informazioni preliminari circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, un programma di prove ed un piano di campionamento.

Questo al fine di garantire che tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati.

Il responsabile del programma di prova avrà tutti gli elementi informativi necessari per valutare la rappresentatività, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A livello comunitario sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]









# Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

- 1. .... il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
- 2. Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.











**Decisione 2014/955/Ue** che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti, ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE

**Regolamento 2014/1357/Ue** che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE modificando l'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006

Decisione e Regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione







# Decisione 2014/955/Ue

# Pubblicata in GUCE del 30/12/14

Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.

Ha approvato un nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.

Si tratta di una decisione dell'UE, quindi:

- · l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.





I dettagli su <u>come deve essere usato il catalogo e quale procedura seguire</u> per scegliere un codice di rifiuto sono stabiliti nell'allegato alla Decisione della Commissione, ripresi nel D.lgs. 152/06 allegato D.

La classificazione dei rifiuti avviene sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele (o preparato)
CLP

Classification Labeling and Packaging [Regolamento n. 1272/2008], ricordando comunque che l'art. 1 comma 3 del CLP riporta:

Art. 1 c.3: I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 2: Definizioni .....

*ece*camere



# Regolamento UE n. 1357/2014



## **Pubblicato il 19.12.2014**

**Modifica profondamente** i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'articolo 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che <u>risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici</u> per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del regolamento stesso.

Inoltre la <u>classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio</u> (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani / ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).





# **ANCHE**

Regolamento 2008/440/CE → metodi di prova

Limiti specifici dell'all. IV al Regolamento 2019/1021/UE per i POPs elencati dalla decisioni 2000/532/ce

Per HP9 la direttiva 2008/98/CE rimanda a normative e linee guida nazionali → DPR 254/2003 REGOLAMENTO PER I RIFIUTI SANITARI

*eco*camere





Il Regolamento adegua le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti al **regolamento CLP 1272/2008** (classificazione, etichettatura e imballaggio) dal 1/06/2015.

Entrato in vigore il 20/01/2009, con effetto dal 1/12/2010

Ha sostituito:

# Abbiamo:

i PITTOGRAMMI [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i SIMBOLI

le CLASSI DI PERICOLO sostituiscono le INDICAZIONI DI RISCHIO







I pittogrammi sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.

# Esempio:

- 1. infiammabili;
- 2. comburenti;
- 3. con gas sotto pressione;
- 4. a tossicità acuta;
- 5. con percolo esplosivo;
- 6. con gravi effetti sulla salute;
- 7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenzavertigini, allergia/irritazione cutanea;
- 8. corrosive;
- 9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).





Sono 28 suddivise in:

- √16 per PERICOLI FISICI
- ✓ 10 per SALUTE UMANA
- ✓ 2 per L'AMBIENTE

FISICO	SALUTE UMANA	AMBIENTE
16 Classi di pericolo  6 Esplosivi Gas infiammabili Aerosol infiammabili Osici di infiammabili Uquidi infiammabili Uquidi infiammabili Uquidi prioforici Scildi piroforici Scildi piroforici Scildi piroforici Scildi piroforici Scildi piroforici Scildi piroforici Scildi comburenti Osidi comburenti Solidi comburenti Perossidi organici Sas sotto pressione Sostanze autoreattive Corrosivi per i metalli	10 Classi di pericolo  Tossicità acuta  Danni rilevanti/irritazione cutanea  Danni rilevanti/irritazione  culare  Sensibilitzazione respiratoria e  cutanea  Tossicità sistemica su organi  bersaglio a seguito di  esposizione singola  Tossicità sistemica su organi  bersaglio a seguito di  esposizione ripetuta  Mutagenicità  Cancerogenicità  Tossicità riproduttiva  Tossicità a seguito di  aspirazione.	Classi di pericolo     Pericolosità acuta per l'ambiente acquatico     Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico

A seguire si ha una suddivisione in **INDICAZIONI DI PERICOLO** (le precedenti 'frasi di rischio R').

Le INDICAZIONI DI PERICOLO sono suddivise in 63 frasi:

- Pericoli fisici 28
- Pericoli per la salute 29
- Pericoli per l'ambiente 6

Sono identificate dalla lettera H e da 3 cifre che ne individuano la tipologia di pericolo [ es. -> H315 – provoca irritazione cutanea]

04/03/2025







# D

#### CONTENUTO:

Elenco dei rifiuti (EER) → suddivisi per capitoli II D.lgs. 116/2020 ha sostituito completamente il precedente allegato D

Definizioni Classificazione

Cancellati con il DL 77/2021 (L 108/2021)

Reintrodotti con il D.lgs. 231/2022

ı

#### CONTENUTO:

Elenca tutte le classi di pericolo da HP1 a HP15 → per ognuna evidenzia le caratteristiche, la concentrazione delle sostanze pericolose presenti, mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa), le modalità di applicazione e i metodi di prova

Il D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea







La **caratterizzazione** del rifiuto **fornisce informazioni determinanti agli impianti** (composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento e ...).

Obiettivo → determinarne l'ammissibilità del rifiuto agli impianti di smaltimento o recupero.

Al fine di ottenere una caratterizzazione del rifiuto è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

- ➤ sì descrivere il processo di origine,
- > le materie prime utilizzate,
- > le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- ➤ le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.





#### Classificazione e Caratterizzazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della <u>classificazione</u> (attribuzione del EER) e della <u>caratterizzazione</u> del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 ( relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel DM5/02/1998 e s.m.i. o nel DM n. 161 del 12/06/20205 e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni presenti.







# **Obblighi e Oneri**

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento ) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.





# Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)

L'omologa è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

<u>dal dizionario</u> → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (\*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di PROCEDURA DI OMOLOGA 

questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento). Il gestore dell'impianto prepara una scheda di omologa che deve essere compilata dal produttore/detentore. Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto...)

**eco**camere





# **CONSEGUENZE DI ERRATA CLASSIFICAZIONE**

### **Produzione** ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessita)....

# <u>Trasporto</u> ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR. RID. IMPG....
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR)


#### <u>Trattamento</u> ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico.

  Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di chi inquina paga e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la priorità nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> la piramide rovesciata.

<u>La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso</u> non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (*art. 184 comma 5-ter*).

# COSTRUIAMO UN PERCORSO Nel processo produttivo abbiamo PRODOTTO UN RIFIUTO \*\*COCamere\*\*



**N** 

# COSTRUIAMO UN PERCORSO

# Ricerca della composizione chimica →

- schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
  - > allegato VI del regolamento stesso,
  - banche dati affidabili,
  - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

**Vero è** che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre <u>analisi</u> (anche se pericolosi), per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate schede di sicurezza, schede tecniche, ...

**Ottimo supporto** sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D,..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

